

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI MIGNANEGO

Sommario

Articolo 1 – Istituzione, oggetto e finalità	2
Articolo 2 – Utenti del servizio.....	2
Articolo 3 – Accesso al servizio e rinuncia.....	2
Articolo 4 – Modalità di contribuzione, riduzione ed esonero	3
Articolo 5 – Organizzazione del servizio.....	4
Articolo 6 – Servizio di pre e post scuola	4
Articolo 7 – Sicurezza e responsabilità.....	4
Articolo 8 – Presenza di un accompagnatore.....	5
Articolo 9 – Orario del servizio	5
Articolo 10 – Comportamento e responsabilità	5
Articolo 11 – Sanzioni	6
Articolo 12 – Dati personali.....	6
Articolo 13 – Reclami e richieste.....	6
Articolo 14 – Entrata in vigore e forme di pubblicità	6
Articolo 15 – Norme finali.....	6

Articolo 1 – Istituzione, oggetto e finalità

1. Il D.Lgs. 1127/1998 attribuisce ai Comuni le funzioni relative ai servizi a supporto della frequenza scolastica. L'attivazione di tale servizio non è obbligatoria né ai sensi del D. Lgs. 112/1998 né della L.R. 15/2006. La L. 59/1997 afferma che i conferimenti di funzioni di cui al sopracitato decreto avvengono nell'osservanza di alcuni principi, tra i quali quello della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.
2. Il Servizio di Trasporto scolastico è finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose.
3. Il Trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale finalizzato al trasporto dal punto di raccolta a scuola e ritorno per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
4. L'organizzazione del servizio è affidata all'Area Socio Culturale e potrà essere erogato sia in gestione diretta sia per mezzo di appalto ad una ditta esterna, dotata delle necessarie autorizzazioni per il servizio in questione, mediante l'utilizzo di mezzi comunali nonché di mezzi propri.

Articolo 2 – Utenti del servizio

1. Al servizio scolastico possono accedere gli alunni residenti e non residenti nel Comune di Mignanego che frequentano presso il plesso scolastico di Mignanego:
 - a) La scuola dell'infanzia;
 - b) La scuola primaria;
 - c) La scuola secondaria di primo grado solo nel caso in cui la residenza sia sita in zona non coperta dal servizio di trasporto pubblico locale negli orari utili all'entrata e all'uscita dalla scuola. Qualora al termine delle iscrizioni dovesse risultare una disponibilità di posti sul mezzo che effettua il servizio sulla SP 35, il Comune si riserva di aprire le iscrizioni anche a tutti gli altri alunni della scuola secondaria di primo grado.

Articolo 3 – Accesso al servizio e rinuncia

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata presso l'Ufficio Pubblica Istruzione entro il termine stabilito dal Servizio stesso. Le date di inizio e termine di presentazione delle domande saranno tempestivamente rese note tramite idonea pubblicità.
2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte, di regola, solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza o istituzione di nuove fermate. Le domande che non potranno essere accolte in base a questi criteri verranno messe in lista d'attesa.
3. L'iscrizione avverrà tramite reso disponibile dall'Area Socio Culturale.
4. All'atto della presentazione della domanda i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni per i quali viene richiesto il servizio di trasporto scolastico, devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le prescrizioni, senza riserva alcuna.
5. L'accettazione delle domande è subordinata alla disponibilità di posti, alla compatibilità del richiesto tragitto scuola-casa-scuola con i tragitti già attivati e/o con eventuali punti di raccolta già resi operanti. La graduatoria di accesso verrà stilata secondo le seguenti priorità:
 - a) residenti a Mignanego che hanno fruito del servizio nell'anno scolastico precedente purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle rette previste;
 - b) residenti a Mignanego;

- c) non residenti a Mignanego, con priorità a coloro che hanno fruito del servizio nell'anno scolastico precedente purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle rette previste;
 - d) non residenti a Mignanego;
 - e) residenti a Mignanego che hanno fruito del servizio nell'anno scolastico precedente e che richiedono il servizio per la sola andata o il solo ritorno, purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle rette previste;
 - f) residenti a Mignanego e che richiedono il servizio per la sola andata o il solo ritorno;
 - g) non residenti a Mignanego, con priorità a coloro che hanno fruito del servizio nell'anno scolastico precedente e che richiedono il servizio per la sola andata o il solo ritorno, purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle rette previste;
 - h) non residenti a Mignanego e che richiedono il servizio per la sola andata o il solo ritorno.
6. Per ciascuna priorità le domande verranno ammesse in ordine di arrivo.
 7. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti.
 8. La decisione di rinuncia al servizio dovrà essere comunicata in forma scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Articolo 4 – Modalità di contribuzione, riduzione ed esonero

1. Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà versare una quota annuale, quale contributo spesa per il servizio stesso. Tale quota che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e potrà essere aggiornata di anno in anno.
2. Le quote da versare saranno differenziate per residenti e non residenti. I non residenti fruiranno delle stesse tariffe applicate ai residenti solo in presenza di convenzione con il Comune di residenza, il quale si impegna ad integrare la differenza.
3. Per residenza del minore si intende quella dei genitori. Nel caso in cui la residenza dei due genitori non sia la stessa, il minore potrà fruire della quota per i residenti e delle eventuali agevolazioni nel caso in cui almeno uno dei due genitori sia residente nel Comune di Mignanego.
4. Il pagamento deve essere corrisposto nei termini stabiliti dall'ufficio competente.
5. Il pagamento è così articolato:
 - Acconto (data stabilita annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione e tempestivamente comunicata alle famiglie);
 - Prima rata entro il 31 ottobre (pari a 2/3 della quota annua decurtata dell'acconto);
 - Saldo entro il 28 febbraio (pari a 1/3 della quota annua decurtata dell'acconto).
6. E' possibile versare la 1°rata e il saldo in un'unica soluzione entro il 31 ottobre.
7. La quota, dovuta quale contributo alla spesa del servizio, sarà dovuta per intero anche in caso di iscrizione in corso di anno scolastico. Solo in caso di trasferimento da altra scuola alla scuola di Mignanego o dalla scuola di Mignanego ad altra scuola verrà effettuato il ricalcolo della quota dovuta in base al numero di giorni di servizio fruiti.
8. Le somme già versate non vengono restituite in caso di rinuncia al servizio e sono dovute per intero anche per le quote successive alla rinuncia. Nel caso in cui la rinuncia venga comunicata in forma scritta entro trenta giorni dall'inizio del servizio nulla più sarà dovuto per le quote successive alla prima. Oltre tale termine, l'Amministrazione valuterà eventuali richieste di esenzione dal pagamento delle rate successive alla comunicazione scritta della rinuncia e potrà concedere tale esenzione solo in caso di situazioni di disagio economico documentate per mezzo di attestazione ISEE ed eventuale altra documentazione, secondo i criteri di cui al Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate in vigore o in caso di comprovati motivi di salute che impediscano la frequenza.

9. Eventuali richieste di esenzione o riduzione del pagamento, dovranno essere presentate unitamente alla attestazione ISEE e verranno valutate secondo il Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate per i servizi sociali e della pubblica istruzione.
10. Qualora i soggetti tenuti al pagamento della quota per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti, l'Amministrazione Comunale, dopo sollecito verbale e scritto, scaduto il termine di 15 giorni dal sollecito scritto, potrà escludere l'utente dal servizio e procedere alla riscossione coattiva a norma di legge.

Articolo 5 – Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere erogato direttamente dall'Amministrazione Comunale con proprio personale o mediante affidamento a soggetti terzi sia pubblici che privati.
2. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente. Anche nelle giornate di rientro pomeridiano le corse consentite saranno due. Nel caso in cui occasionalmente l'alunno dovesse fruire dell'uscita al termine delle lezioni del mattino anziché al termine delle lezioni del pomeriggio, il genitore dovrà comunicarlo per iscritto sul diario scolastico.
3. I punti di raccolta si effettuano alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico e saranno rigorosamente le più vicine possibile al luogo di residenza. Le fermate saranno comunque determinate dalla capienza del mezzo e saranno situate in luoghi non pericolosi, fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda ed in ragione dei tempi di percorrenza.
5. Gli alunni possono essere trasportati ad un punto di raccolta diversa da quello prossimo al luogo di residenza su richiesta scritta dei genitori, preventivamente presentata all'ufficio competente. Tale variazione verrà accettata solo in caso di disponibilità di posti sulla tratta richiesta e se non comporterà disagi o modifiche sostanziali del percorso, in base alle esigenze del servizio e a giudizio insindacabile dell'ufficio.

Articolo 6 – Servizio di pre e post scuola

1. Nel caso in cui l'organizzazione del servizio comporti l'arrivo a scuola prima dell'orario ordinario di ingresso, il Comune garantirà la vigilanza sugli alunni interessati all'interno del plesso scolastico.
2. Tale servizio sarà garantito solo per gli alunni iscritti al servizio scuolabus, anche qualora dovessero giungere a scuola accompagnati dai genitori o da altro soggetto.

Articolo 7 – Sicurezza e responsabilità

1. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o la discesa dallo scuolabus.
2. I genitori degli alunni indicano per iscritto al Comune, che ne darà comunicazione agli autisti, le eventuali persone autorizzate alla presa in carico dei minori oltre ai genitori stessi.
3. La discesa in autonomia dallo scuolabus dovrà essere richiesta all'atto dell'iscrizione ed è consentita per gli alunni frequentanti la classe IV primaria o superiore alla IV primaria nel caso in cui il genitore sia nell'impossibilità per motivi di lavoro di garantire la propria presenza e sia nell'impossibilità di delegare altro soggetto maggiorenne.

4. Il genitore solleva l'Amministrazione ed il personale adibito al servizio scuolabus da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero accadere all'alunno/a dal momento della discesa dallo scuolabus all'arrivo all'abitazione.
5. In caso di mancata presa in carico da parte del genitore o di chi ne ha la delega, l'autista in prima istanza cercherà di contattare il genitore, quindi riaccompagnerà il minore a scuola, se aperta, infine terrà in consegna il minore allertando le forze dell'ordine alle quali lo consegnerà, se i tentativi precedenti non dovessero aver avuto buon esito.

Articolo 8 – Presenza di un accompagnatore

1. Il servizio di accompagnamento e sorveglianza può essere effettuato direttamente dal Comune o può essere affidato a terzi. E'obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31.01.1997.
2. Gli accompagnatori vigileranno sui bambini loro affidati, cureranno la loro salita e discesa sui e dagli scuolabus e la loro consegna al personale dell'Istituto Comprensivo, nonché la riconsegna dei minori ai genitori o a loro delegati maggiorenni.

Articolo 9 – Orario del servizio

1. Gli orari di trasporto scolastico sono stabiliti dal Comune, tengono conto degli itinerari, delle categorie degli utenti e delle esigenze delle scuole e vengono comunicati alle famiglie ad inizio anno scolastico.
2. Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiori, senza peraltro dover rimborsare le eventuali corse non effettuate.
3. Nel caso sopravvengano eventi straordinari, non previsti ed improrogabili, l'Amministrazione Comunale può modificare l'orario di servizio senza alcun preavviso, fino a giungere alla momentanea sospensione del servizio (anche in questo caso senza dover rimborsare per le corse non effettuate).

Articolo 10 – Comportamento e responsabilità

1. I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.
2. Gli alunni devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
3. Gli alunni devono occupare correttamente il posto evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre. Solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri utenti trasportati, nonché arrecare disagi tali da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori.
5. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale. L'assicurazione copre danni a persone esclusivamente se causati in modo accidentale.
6. L'autista è autorizzato a fermarsi qualora non fossero rispettate le regole di sicurezza ed educazione. Il personale addetto agli scuolabus è tenuto a segnalare i comportamenti degli alunni valutati come non idonei, fastidiosi o potenzialmente pericolosi sullo scuolabus o nelle immediate adiacenze con precisazione dei nominativi degli alunni coinvolti nei fatti segnalati e i comportamenti da loro tenuti.
7. Può salire sulle vetture solo ed esclusivamente il personale autorizzato.
8. Durante l'eventuale servizio di pre e post scuola di cui all'art. 6 valgono le medesime regole di comportamento e di responsabilità.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Nei confronti di coloro che non rispetteranno le norme del presente regolamento, ed in particolare l'art. 10, l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale ai genitori;
 - b) avviso formale ai genitori;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale in caso di comportamenti reiterati.
2. Il pagamento della tariffa annuale è e rimane obbligatorio anche in caso di sospensione a finalità sanzionatoria.

Articolo 12 – Dati personali

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico e a quella appaltatrice dei servizi per la pubblica istruzione nonché al personale dell'Istituto Comprensivo per la corretta gestione del servizio, ai sensi dell'art. 73 – primo comma – lettera a) – D.Lgs 196 del 30 giugno 2003.
3. Ai genitori in fase di istanza del servizio di trasporto scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 13 – Reclami e richieste

1. Non saranno prese in considerazione indicazioni, reclami, comunicazioni o richieste che non siano direttamente rivolte in forma scritta all'Area Socio Culturale.

Articolo 14 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e verrà consegnato e sottoscritto per presa visione da ogni genitore al momento dell'iscrizione al servizio trasporto scolastico.

Articolo 15 – Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia